

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

AGRICOLTURA

CGUE, 16/12/2021, C-225/20, Euro Delta Danube SRL contro Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Regime di aiuto per superficie – Pagamento unico per superficie – Criteri di ammissibilità – Contratto di concessione di terreni agricoli – Cambiamento d’uso di tali terreni senza l’assenso del concedente – Utilizzo per scopi agricoli di superfici destinate ad attività di piscicoltura – Differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata – Sovradichiarazione – Sanzioni amministrative

L'articolo 2, paragrafo 1, punto 23, e l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono, nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, che siano inflitte sanzioni amministrative per sovradichiarazione ad un richiedente di aiuti agricoli perché utilizza per fini agricoli superfici concessegli per la piscicoltura senza il consenso del concedente a un siffatto cambiamento di destinazione d'uso di dette superfici, laddove tale richiedente disponga, per quanto riguarda queste superfici, di un'autonomia sufficiente ai fini dell'esercizio della sua attività agricola.

CGUE, 14/10/2021, C-373/20, A.M. contro Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico – Regolamento (CE) n. 1120/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “pascoli permanenti” – Avvicinamento delle colture – Inondazioni naturali e periodiche dei prati e dei pascoli situati in una zona di protezione speciale della natura

L'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, deve essere interpretato nel senso che non sono esclusi dalla nozione di «pascolo permanente», ai sensi di tale disposizione, prati o pascoli situati

in una zona di protezione speciale e che sono soggetti ad allagamenti e inondazioni naturali e periodiche, dato che tali allagamenti e inondazioni non possono, di per sé, portare a un «avvicendamento delle colture» sui terreni interessati, ai sensi di detta disposizione.

CGUE, 6/10/2021, C-119/20, Līga Šenfelde Contro Lauku atbalsta dienests

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) – Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Aiuti allo sviluppo delle piccole aziende agricole – Cumulo degli aiuti – Possibilità di rifiutare il cumulo

1) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agricoltore, il quale abbia beneficiato dell'aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), della disposizione sopra citata, possa cumulare tale aiuto con l'aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), della medesima disposizione, a condizione che sia rispettato l'importo massimo dell'aiuto concesso, quale previsto dal paragrafo 6 di tale articolo.

2) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale la concessione dell'aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), di detta disposizione, esclude l'ottenimento dell'aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), di quest'ultima.

CGUE, 8/07/2021, C.J. contro Région wallonne

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – Insediamento dei giovani agricoltori – Sviluppo delle aziende agricole – Aiuti all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori – Condizioni d'accesso – Equivalenza – Insediamento in qualità di capo non unico dell'azienda – Massimali – Fissazione – Criteri – Produzione standard dell'azienda agricola

Gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 2 e 5 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il criterio di determinazione del massimale che consente ad un giovane agricoltore, che si insedia in qualità di capo non unico dell'azienda, di accedere agli aiuti all'avviamento d'impresa, è quello della produzione lorda standard dell'intera azienda agricola, e non soltanto della quota di tale giovane agricoltore in tale azienda.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/06/2021, n. 18570

Riforma fondiaria - Assegnazione - Morte dell'assegnatario prima del riscatto - Subentro dell'erede nel rapporto di assegnazione - Requisiti - Momento determinativo - Morte dell'assegnatario e momento della decisione della relativa controversia - Persistenza - Necessità - Prova

In tema di riforma agraria, l'art. 7 della l. n. 379 del 1967 stabilisce i requisiti - che devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione - per la designazione di colui che subentra "iure proprio" all'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, senza comunque prescindere dal criterio principale dell'abitudine del successore medesimo nella coltivazione della terra, che deve sussistere sia al momento della morte dell'assegnatario che in quello in cui si chiede il subentro e la cui prova va fornita in concreto, non essendo sufficienti all'uopo certificazioni o altre attestazioni amministrative. Dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, se ne presume la permanenza fino alla decisione mentre, ove si accerti che nessuno dei contendenti è in possesso del requisito dell'abitudine nella lavorazione manuale della terra, il giudice è tenuto a pronunciare, anche in difetto di domanda in tal senso da parte dell'ente concedente, il rientro delle terre nella disponibilità di quest'ultimo.

T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 02/07/2021, n. 51

Agricoltura - agevolazioni - suini - equiparazione cinghiali

In materia di sostegni e aiuti agli allevatori, la normativa primaria di riferimento individua quali possibili destinatari del contributo, riferendosi in via generale agli allevamenti di "suini", senza alcuna esclusione degli allevamenti di cinghiali, la cui esclusione risulterebbe del tutto irragionevole alla luce della sostanziale equivalenza tra le due specie, prima di tutto sotto il profilo delle esigenze di miglioramento delle condizioni di allevamento, obiettivo principale del contributo. Pertanto qualsivoglia bando finalizzato all'assegnazione dei predetti sostegni è ovviamente tenuto a rispettare le disposizioni previste nella normativa vigente.

ALIMENTI

CGUE, 9/9/2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB

Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche - Carattere uniforme ed esaustivo - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) - Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) - Evocazione - Denominazione di origine protetta (DOP) "Champagne" - Servizi - Comparabilità dei prodotti - Uso della denominazione commerciale "Champanillo"

1) L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che protegge le denominazioni di origine protetta (DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi.

2) *L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione.*

3) *L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione non è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.*

CGUE, 11/11/2021, C-388/20, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera l) – Dichiarazione nutrizionale – Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma – Calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive – Possibilità di fornire tali informazioni per l'alimento dopo la preparazione – Presupposti – Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma – Espressione per porzione o per unità di consumo

L'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata.

ANIMALI

CGUE, 02/09/2021, C-579/19, Association of Independent Meat Suppliers, Cleveland Meat Company Ltd, contro Food Standards Agency,

Rinvio pregiudiziale – Tutela della salute – Regolamento (CE) n. 854/2004 – Articolo 5, paragrafo 2 – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 54, paragrafo 3 –

Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Ispezione post mortem della carcassa e delle frattaglie – Veterinario ufficiale – Bollatura sanitaria – Diniego – Carne dichiarata inidonea al consumo umano – Diritto di ricorso avverso una decisione del veterinario ufficiale – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come modificato dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e il regolamento n. 882/2004 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, se un veterinario ufficiale rifiuta di apporre un bollo sanitario su una carcassa e il proprietario di tale carcassa non è d’accordo con tale decisione, il veterinario ufficiale è tenuto ad adire un giudice affinché questi decida, nel merito e sulla base di prove peritali dedotte da ciascuna parte, se la suddetta carcassa soddisfi o meno i requisiti di sicurezza alimentare, senza poter formalmente annullare le decisioni del veterinario ufficiale né ordinare la revoca degli effetti di tali decisioni.

2) L’articolo 54 del regolamento n. 882/2004, in combinato disposto con il considerando 43 di quest’ultimo e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo cui la decisione adottata dal veterinario ufficiale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 854/2004, come modificato dal regolamento n. 882/2004, di non apporre un bollo sanitario su una carcassa può essere oggetto soltanto di un controllo giurisdizionale limitato, nell’ambito del quale il giudice adito può annullare detta decisione per qualsiasi motivo che la renda illegittima, comprese le ipotesi in cui detto veterinario abbia agito per uno scopo diverso da quello per cui i suoi poteri gli sono stati conferiti, non abbia applicato i criteri giuridici adeguati o la sua decisione sia priva di fondamento o sia non suffragata da elementi di prova sufficienti.

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 26/10/2021, n. 41140

Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Animali (abigeato) - Furto di capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria - Valutazione della sussistenza della mandria - Criteri

Per il reato di furto commesso sui capi di bestiame riuniti in gregge o in mandria di cui all’art. 625, n. 8, cod. pen., la determinazione della sussistenza dei requisiti propri della mandria è rimessa all’apprezzamento del giudice, il quale deve tenere presente l’oggetto della tutela penale della norma, cioè la salvaguardia della economia e del patrimonio zootecnico.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 26/08/2021, n. 9395

Animali – allevamento – profilassi – competenza

Le iniziative in materia di contenimento di malattie infettive e diffuse presso gli allevamenti situati nei territori degli Stati membri, individuati mediante decisioni comunitarie, sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato, atteso che attengono alla profilassi internazionale e riguardano profili incidenti sulla tutela dell’ecosistema, anch’essa riservata alla legislazione statale.

CACCIA E PESCA

Corte cost., 06/07/2021, n. 138

Esercizio venatorio da appostamento temporaneo - Obbligo di rimozione del materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo - Previsione che il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego. Paesaggio - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999 - Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico - Sistemazioni idraulico-forestale e idraulico-agraria - Limitazioni nei terreni vincolati - Introduzione di categorie di opere non soggette ad alcun titolo abilitativo. Ambiente - Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2006 - Misure di salvaguardia in ambito venatorio nelle Zone di Protezione Speciale [ZPS] - Divieto di esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché della caccia agli ungulati, per due giornate settimanali a scelta del cacciatore.

È fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 2, comma 1, 6 e 9 della legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9 che ha aggiunto, nella parte finale dell'art. 29, comma 13, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), un ulteriore periodo ai sensi del quale "il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego". La disposizione impugnata è ritenuta in contrasto con la riserva di competenza legislativa allo Stato in materia di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. in quanto, consentendo ai cacciatori di mantenere, se il proprietario non manifesta espressamente il suo dissenso, sul fondo altrui il materiale utilizzato per la costruzione degli appostamenti temporanei, inciderebbe sulle facoltà dominicali garantite dall'art. 832 c.c. Invero la disciplina del diritto di proprietà attiene alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione. Nel caso in esame, la norma impugnata nell'aggiungere nella parte finale dell'art. 29, un ulteriore periodo, introduce una presunzione di consenso del proprietario del fondo al mantenimento su di esso del materiale usato per la costruzione degli appostamenti temporanei, che eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore regionale, invadendo la competenza riservata allo Stato nella materia "ordinamento civile".

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

CGUE, 28/10/2021, C-221/20

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 92/83/CEE – Accise – Birra – Articolo 4, paragrafo 2 – Possibilità di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta

dalle piccole birrerie indipendenti – Considerazione di due o più piccole birrerie come una unica piccola impresa indipendente – Obbligo di trasposizione

L'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che attua la possibilità, prevista all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti non è, per questa ragione, tenuto a considerare come una unica piccola impresa indipendente due o più piccole birrerie che cooperano e la cui somma di produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 09/12/2021, n. 2656

Contributi europei – indebite percezioni - sospensione - durata

Stante la natura cautelare della misura di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001, inerente alla sospensione dell'erogazione di contributi comunitari, secondo cui "i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati" il relativo provvedimento non deve prevedere un termine finale, in quanto nell'impianto normativo l'efficacia temporale della sospensione non è rigidamente predeterminata, ma risulta ancorata all'esito dei definitivi accertamenti dei fatti posti a fondamento della misura.

Cons. Stato, Sez. II, 29/10/2021, n. 7273

Contributi europei – indebite percezioni - sospensione – natura del potere - comunicazione di avvio del procedimento – non dovuta.

a) Il provvedimento di sospensione dell'erogazione dei contributi, ex art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, avendo carattere cautelare, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento.

b) La misura della sospensione dell'erogazione dei contributi avvenuta in violazione dell'art 33 del D.Lgs. n. 228/2001 D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 ha valenza meramente cautelare e interinale ed è espressione di un potere discrezionale dell'amministrazione in ordine alla valutazione della consistenza delle notizie circostanziate di indebita percezione di contributi. Dalla valenza meramente cautelare dell'istituto in esame discende che non sono necessarie né la corrispondenza fra le erogazioni per le quali pende giudizio in sede penale e quelle di cui è stata disposta la sospensione, né l'identità tra i soggetti coinvolti nelle "notizie circostanziate" e quelli che operano attualmente per il soggetto colpito dalla sospensione. La sospensione è comunque frutto di valutazione ampiamente discrezionale, e l'apertura di indagini penali e la relativa richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. garantiscono, in astratto, quel minimo livello di riscontro dei fatti, che consente di adottare il provvedimento cautelare.

Cons. Stato, Sez. III, 12/07/2021, n. 5281

AGEA – Registro nazionale dei debiti – iscrizione a ruolo delle somme - equiparazioneInizio modulo

Fine modulo

In tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l'individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l'individuazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell'affidamento all'AGEA dell'intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la L. n. 228 del 2012, (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell'unitario procedimento di riscossione avviato con l'iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell'ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione per le imposte sui redditi. Deve, quindi, ritenersi che nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore latte, poichè esso è interamente affidato al creditore AGEA, l'individuazione del responsabile del procedimento coincida con l'individuazione del responsabile della iscrizione a ruolo, in quanto le successive emissioni e notificazioni, da parte dello stesso Ente, non sono che atti esecutivi dell'unitario procedimento di riscossione avviato con l'iscrizione a ruolo.

PARCHI E AREE PROTETTE

Cons. Stato, Sez. VI, 06/07/2021, n. 5152

Parchi – Interventi ed autorizzazioni – nulla osta - Ente Parco

Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno di un parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco attraverso il quale si verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

PRELAZIONE E RISCATTO

Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 03/11/2021, n. 31490

Prelazione – contiguità tra fondi – nozione – contiguità funzionale - esclusione

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7, L. n. 817 del 1971, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione, non potendo essere esteso alla diversa ipotesi della c.d. contiguità funzionale (fra fondi separati ma idonei ad essere accorpatisi in un'unica azienda agraria), con la conseguenza che deve escludersi la configurazione di tale "contatto" ove i due fondi siano separati da un corso d'acqua demaniale.

Cass. civ., Sez. III, 20/09/2021, n. 25351

Nuovo affitto – diritto di prelazione – violazione - condizioni

In tema di affitto a coltivatore diretto, la lesione del diritto di prelazione riconosciuto al conduttore, in caso di nuovo affitto, dall'art. 4 bisL. 03/05/1982, n. 203, 4-bis. - Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto. della l. n. 203 del 1982, inserito dall'art. 5 del d.lgs.

n. 228 del 2001, presuppone che il locatore: a) abbia ricevuto offerte di affitto da parte di terzi; b) non abbia comunicato all'affittuario, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, le offerte ricevute; c) abbia concesso il fondo in affitto a terzi entro sei mesi dalla scadenza stessa. Siffatte condizioni, poiché il diritto di prelazione costituisce una limitazione della libertà legale di contrarre, devono essere provate dal titolare del diritto stesso, dovendosi escludere sia che il legislatore abbia inteso stabilire una presunzione assoluta secondo cui i contratti di affitto stipulati entro i sei mesi dalla scadenza del precedente rapporto siano l'effetto dell'accettazione di proposte risalenti ad epoca anteriore ai novanta giorni precedenti, sia che sussista, in capo al locatore, l'obbligo di comunicare le proposte contrattuali pervenutegli dopo la scadenza del predetto termine di novanta giorni, nonché quelle pervenute nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/07/2021, n. 21757

Diritto di prelazione - Riscatto - Rimborso del prezzo all'acquirente - Obbligo di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento

Nel caso di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi e rivalutazione monetaria, atteso che, prevedendo l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, per l'ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, che, anche ove sia sorta controversia giudiziale, il prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'azione di riscatto, prima della scadenza di tale termine l'obbligazione è inesigibile e, quindi, è inidonea a generare interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/07/2021, n. 2007

Prelazione – esercizio – presupposti – soggettivi e oggettivi

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, è necessario non solo che l'interessato rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita o quello condotto in fitto, non essendo sufficiente che eserciti altrove l'attività di agricoltore, in quanto l'intento perseguito dal legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. La qualità di agricoltore, nel senso anzidetto, non può desumersi da elementi formali, quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), poiché detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari.

RITROVATI VEGETALI E PRIVATIVE

CGUE, 14/10/2021, C-186/18, José Cánovas Pardo SL contro Club de Variedades Vegetales Protegidas

Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 96 – Calcolo del termine di prescrizione dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 – Dies a quo – Data della concessione della privativa comunitaria nonché della presa di conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore

– Data della cessazione del comportamento di cui trattasi – Atti successivi – Atti continuati – Limitazione agli atti posti in essere più di tre anni prima

1) *L'articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione per i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di detto regolamento inizia a decorrere, indipendentemente dalla circostanza che l'atto di infrazione di una varietà protetta perduri e dalla data in cui tale atto è cessato, a partire dalla data in cui, da un lato, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e, dall'altro, il titolare della privativa comunitaria ha preso conoscenza dell'esistenza di tale atto e dell'identità del suo autore.*

2) *L'articolo 96 del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che sono prescritti solo i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento, relativi a un insieme di atti di infrazione di una varietà protetta, che sono stati proposti più di tre anni dopo che, da un lato, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e che, dall'altro, il titolare ha preso conoscenza dell'esistenza di ciascuno degli atti, facenti parte di tale insieme di atti, considerato singolarmente nonché dell'identità del loro autore.*

USI CIVICI

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/10/2021, n. 29344

Usi civici - In genere - Terreno gravato da uso civico - Concessione in godimento a privati mediante locazione - Validità - Condizioni - Fattispecie

La concessione in godimento a privati mediante contratto di locazione di terreni gravati da uso civico è valida a condizione che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme all'esercizio del predetto uso e la stessa sia temporanea e tale da non determinare l'alterazione della qualità originaria del bene. In mancanza di tali requisiti - l'onere di provare i quali grava sulla parte che intende far valere in giudizio diritti derivanti dal contratto - quest'ultimo è nullo per contrasto con norma imperativa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che aveva ritenuto validamente concesso in locazione un immobile appartenente al demanio civico senza accertare la concreta destinazione impressa ad esso con il contratto).

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/09/2021, n. 24390

Usi civici - Procedimento - Prove - Accertamento usi civici - Principio "ubi feuda, ibi demania" - Prova - Contenuto - Distinzione tra usi posteriori e antecedenti al 1800 - Usi su terre ex feudali - Prova documentale - Necessità - Oggetto - Fondamento.

Nel giudizio di accertamento di usi civici, in forza del disposto dell'art. 2 della legge n. 1766 del 1927 e del principio "ubi feuda ibi demania", la prova dell'esistenza, natura ed estensione di usi esercitati anche posteriormente al 1800 può essere offerta con ogni mezzo istruttorio, mentre per quelli il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800 deve essere data esclusivamente mediante documenti propri del diritto feudale, che dimostrino non l'atto formale di investitura e di concessione del feudo, ma la natura ex feudale delle terre

e l'esistenza di un feudo abitato, da ciò direttamente derivando la sussistenza degli usi originari, ossia di quelli necessari secondo i bisogni della popolazione e la natura delle terre, i quali costituiscono il giuridico attributo della feudalità di un determinato territorio abitato.